SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 269**
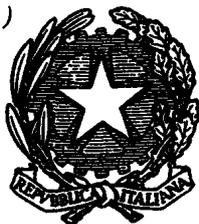
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

88G0542-88G0543

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 novembre 1988, n. 485.

Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Presidenza italiana dell'iniziativa Eureka

1. Le spese di organizzazione connesse con la presidenza italiana dell'iniziativa «Eureka», prevista dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, articolate nel tempo massimo di ventiquattro mesi, gravano sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvede a somministrare le somme occorrenti, per l'organizzazione e lo svolgimento del predetto periodo di presidenza, mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui all'articolo 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

3. In relazione alla eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 2.

Personale della delegazione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, è istituita per un periodo massimo di ventiquattro mesi la delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana di «Eureka», alla quale spetterà il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa e la cui composizione verrà definita con lo stesso decreto.

2. Su richiesta nominativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della assegnazione alla delegazione e per tutta la durata della stessa, le amministrazioni statali e gli enti pubblici dispongono collocamenti fuori ruolo o distacchi di personale, sino ad un massimo di dieci unità, di cui almeno una di livello dirigenziale, appartenente alla carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, per la funzione di direttore del segretariato della presidenza.

3. Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento economico metropolitano del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Ai componenti della delegazione si applicano le provvidenze di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208.

5. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali il capo della delegazione è autorizzato a conferire non più di quindici incarichi speciali, a persone di particolare qualificazione nelle specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza italiana, con contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta e comunque da esaurire entro il termine del 30 giugno 1990. La misura della remunerazione è stabilita con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1989 e in lire 2.500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante

utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito dalla legge n. 386/1963, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Nota all'art. 2:

Il testo dei commi quinto e sesto dell'art. 2 della legge n. 208/1984 (Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE) è il seguente:

«Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unità, possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.

Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalità del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2894):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 17 giugno 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 7 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 28 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1260):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 27 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 26 ottobre 1988.

88G0569

LEGGE 15 novembre 1988, n. 486.

Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. L'incarico ha durata non superiore a un triennio e può essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.

Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalità e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità di tipo mafioso».

2. Il terzo comma del predetto articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria».

3. L'ultimo comma del predetto articolo 1 è sostituito dal seguente:

«L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresì, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — *1*. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario può richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle società fiduciarie e di ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonché ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli.

2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed è comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.

4. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario può altresì richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonché sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali. Alle verifiche predette può procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.

5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorità amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 1-*ter*. — *1.* In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza è posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attività informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario è fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.

4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.

Art. 1-*quater*. — *1.* Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.

2. L'Alto commissario può accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, può accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalità e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

Art. 1-*quinquies*. — *1.* Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale.

4. L'autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.

5. L'autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.

6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati. Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1.

7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario.

Art. 1-*sexies*. — *1.* Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'interno e conseguenti intese con i prefetti delle province interessate ai problemi da trattare, può convocare apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché i responsabili delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario d'intesa con il procuratore generale presso la

corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell'interno.

Art. 1-*septies*. — *1*. L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.

Art. 1-*octies*. — *1*. Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno può conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca.

2. Il compenso agli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'indennità prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è soppressa. A decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennità di cui all'articolo 11-*bis* del predetto decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario è attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.

Art. 4.

1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonché quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte all'apposita rubrica denominata «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, è tenuto a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.

2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 629/1982 concerne: «Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa». Il testo vigente del relativo art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — *Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. L'incarico ha durata non superiore a un triennio e può essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.*

Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalità e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario; assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità di tipo mafioso.

Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria.

A richiesta dell'Alto commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si appplica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.

Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.

All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-*sexies* del codice di procedura penale.

L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresì, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma».

— La legge n. 801/1977 concerne: «Istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato». Il testo vigente dell'ultimo comma del relativo art. 6 è il seguente: «Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro dell'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività».

Note all'art. 2:

— La legge n. 121/1981 (testo aggiornato nel suppl. ord. alla *G.U.* n. 7 del 10 gennaio 1987) concerne: «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza». Il testo vigente del secondo comma del relativo art. 7 è il seguente: «In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati».

— La legge n. 685/1975 concerne: «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». Il testo vigente del relativo art. 95 è il seguente:

«Art. 95 *(Cura volontaria e anonimato)*. — Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. È riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'art. 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'art. 92.

Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'art. 90.

Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'art. 90 una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione».

— Il testo vigente dell'art. 7, primo comma, della legge n. 801/1977 (per il titolo si veda nelle note dall'art. 1) è il seguente: «Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art. 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti».

— Il testo vigente dell'art. 9, quarto comma, della predetta legge n. 801/1977 è il seguente: «L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi».

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 121/1981 (per il titolo si vede la prima nota al presente articolo) è il seguente:

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati)*. — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e dall'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni».

— Il D.P.R. n. 378/1982 concerne: «Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

— La legge n. 575/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, concerne: «Disposizioni contro la mafia». Il testo vigente del relativo art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

— Il testo vigente dell'art. 2 della medesima legge n. 575/1965 è il seguente:

«Art. 2. — Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'art. 4 della legge precitata».

— Il testo vigente dell'art. 10-*bis*, quarto comma, della predetta legge n. 575/1965 è il seguente: «I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione».

— Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si trascrive il testo vigente del relativo art. 15:

«Art. 15. — Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto».

La misura della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «fino a lire ventimila».

— Il testo vigente dell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399) è il seguente:

«Art. 165-*ter* *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro per l'interno)*. — Il Ministro per l'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 416-*bis*, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Eguale richiesta può essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni.

Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.

Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto».

— Il testo vigente dell'art. 307 del codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399) è il seguente:

«Art. 307 *(Obbligo del segreto)*. — I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati».

— La legge n. 646/1982 concerne: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia». Il testo vigente del relativo art. 16 è il seguente:

«Art. 16. — Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli uffici di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-*bis* del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-*bis* del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-*ter* e 226-*quater*, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale».

Note all'art. 3:

— Il D.L. n. 387/1987 concerne: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di polizia». Il testo vigente del relativo art. 11-*bis* è il seguente:

«Art. 11-*bis*. — 1. All'art. 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste"».

— Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 629/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) è il seguente:

«Art. 2. — All'Alto commissario è attribuita una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa farà carico al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1311):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 16 settembre 1988.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 settembre 1988, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28, 29 e 30 settembre 1988.

Esaminato in aula il 4 ottobre 1988 e approvato il 5 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3223):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 ottobre 1988, con pareri delle commissioni IV, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione il 13 e 19 ottobre 1988.

Esaminato in aula il 26 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1311-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 2 novembre 1988, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 9 novembre 1988.

88G0570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 612.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cusano Milanino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Cusano Milanino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per:

	Sezioni numero
elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale)	4
montatore e riparatore di apparecchi radio TV (triennale)	2

Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:

disegnatore meccanico (triennale)	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione tecnica in lingua estera; disegno tecnico ed elementi di tecnologia meccanica; elettrotecnica, misurazioni elettriche, impianti elettrici, costruzioni eletttromeccaniche; esercitazioni pratiche e collaudi; elettrotecnica, radioelettronica e videotecnica; misurazioni elettriche, elettroniche e videotecniche; tecnologia delle costruzioni elettroniche e disegno relativo; tecnologia e laboratorio tecnologico; meccanica applicata; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.601.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Cusano Milanino ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 326

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI CUSANO MILANINO.

Quattro sezioni di elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale)

Due sezioni di montatore e riparatore di apparecchi radio TV (triennale)

Una sezione di disegnatore meccanico (triennale)

per complessive ventuno classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	23
3) Insegnanti tecnico-pratici	23 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	6
6) Collaboratori tecnici	3
7) Ausiliari	12
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive quarantadue ore settimanali	
9) Insegnanti tecnico-pratici (1).	

(*) Di cui un ITP assegnato all'ufficio tecnico.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1988 e del 2 giugno 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» nelle ricorrenze del 27 dicembre 1988 e del 2 giugno 1989, sara complessivamente il seguente:

cavaliere di gran croce	n.	30
grande ufficiale	»	200
commendatore	»	1.000
ufficiale	»	2.500
cavaliere	»	10.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero delle onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al predetto articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

88A4527

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 1988.

Sostituzione della sostanza denaturante «difenilammina» con il «tracciante RS» in tutte le operazioni di denaturazione di prodotti petroliferi agevolati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1985 concernente norme sull'utilizzo del composto chimico denominato «tracciante RS» quale sostanza denaturante in luogo della difenilammina;

Ritenuta l'opportunità di precisare che in tutte le operazioni di denaturazione di prodotti petroliferi agevolati in cui è prevista, quale sostanza denaturante, la difenilammina, quest'ultima viene sostituita con il suddetto «tracciante RS»;

Decreta:

Art. 1.

Il «tracciante RS» deve essere utilizzato, alle condizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1985, quale sostanza denaturante di tutti i prodotti petroliferi destinati ad usi agevolati per la cui denaturazione era prevista la difenilammina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4536

DECRETO 26 ottobre 1988.

Utilizzazione, in alternativa ai fogli di viaggio, di tabulati meccanografici, nell'ambito della riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Ritenuta l'esigenza di integrare l'art. 2 dello stesso decreto 24 settembre 1964 per consentire l'uso di scritture meccanografiche;

Decreta:

Art. 1.

Al termine del secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 settembre 1964 è aggiunta la seguente frase: «o, in alternativa, con allegato un tabulato meccanografico contenente tutti i dati dei fogli di viaggio».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4537

DECRETO 26 ottobre 1988.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 novembre 1965, recante norme per l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dal decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1965, modificato con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, contenente norme per la concessione dell'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi impiegati in usi previsti dalle lettere *M), N), O), P), S)* e *T)* della tabella *A* allegata al citato decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989;

Visto l'art. 2 della legge 26 aprile 1985, n. 154, che ha apportato ulteriori modifiche alla tabella *A* allegata al menzionato decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1965, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 1976, è sostituito dal seguente:

«I sottoindicati prodotti, per essere ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalle lettere *M)*, punto 1), *N)*, punto 1), *O)*, punto 1), *P)*, punto 3), *S)*, punto 1) e *T)*, punto 2) della tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, quando sono destinati agli usi appresso specificati, devono essere denaturati come segue:

a) gli oli leggeri e le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi di cui alle citate lettere *M)*ed *N)*, nonché le miscele di monoalchilati e di polialchilati, aventi le caratteristiche specificate nelle citate lettere *S)* e *T)*, destinati ad essere impiegati come solventi e diluenti nell'industria utilizzatrice e trasformatrice della gomma, nella preparazione di stucchi, inchiostri, basi e diluenti per inchiostri, di prodotti antirombo, di protettivi od antiossidanti, di lucidi ed encaustici, di insetticidi, di battericidi, nell'impermeabilizzazione dei tessuti, nonché per il lavaggio e lo sgrassaggio di superfici metalliche, con l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, degli stessi denaturanti di cui al punto 1), lettera *a)* o *b)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1988 contenente norme per l'applicazione della esenzione fiscale sui prodotti petroliferi impiegati nella fabbricazione di colle, mastici e vernici;

b) gli estratti aromatici ed i prodotti di composizione simile, destinati ad essere impiegati come plastificanti nell'industria della gomma e delle materie plastiche, nonché per la preparazione di stucchi, paste abrasive, inchiostri, prodotti antirombo, protettivi ed antiossidanti, di lucidi ed encaustici, nonché come oli da sformare, con l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, degli stessi denaturanti di cui al punto 3) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 25 ottobre 1988;

c) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, destinate ad essere impiegate negli usi di cui alla precedente lettera *b)*, con l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, degli stessi denaturanti previsti dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 del menzionato decreto ministeriale 25 ottobre 1988 secondo la specie di prodotto petrolifero a cui sono fiscalmente assimilate».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4538

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 11 novembre 1988, n. **161565.**

Applicazione dei decreti ministeriali 28 novembre 1987, numeri 586/588/592/593/594/598, 9 dicembre 1987, n. 587 (supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988, n. 73 del 28 marzo 1988 e n. 92 del 20 aprile 1988), **in attuazione delle direttive CEE n. 84/532, n. 86/295, n. 86/296, n. 84/528, n. 84/529, n. 79/113, n. 81/1051, n. 84/538, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409, per le richieste di autorizzazione al rilascio di certificazione CEE da parte dei laboratori e degli organismi.**

A) Fermo restando quanto prescritto dalle direttive particolari e relativi allegati, pubblicate unitamente ai decreti ministeriali citati in epigrafe, le richieste di autorizzazione al rilascio di «Certificazione CEE» dovranno essere indirizzate, in carta semplice, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 Roma.

Alle domande, redatte secondo le indicazioni prescritte e firmate dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti, anche essi in carta semplice ove non altrimenti prescritto:

1) certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico.

B) Alle richieste di autorizzazione al rilascio di «Certificazione CEE» oltre a quanto previsto al precedente punto *A*) dovranno anche essere allegati, sempre in triplice esemplare:

3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative;

4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni, ecc.;

5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei «requisiti minimi» di cui all'allegato II della direttiva n. 84/532.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione che, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenersi necessaria durante l'istruttoria delle richieste.

L'eventuale ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente per esami e/o prove particolari dovrà essere comunicato all'atto della richiesta di autorizzazione. Anche in tali casi dovrà essere trasmessa la documentazione prevista ai punti *B*/3, *B*/4 e *B*/5.

La vigilanza successiva sull'attività degli organismi o laboratori autorizzati sarà svolta dai Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, eventualmente anche attraverso i propri corpi ispettivi ed i propri organi o enti.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4529

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
527 AR	B.F. di Bottiglieri Eleonora	Subbiano
608 AR	Asso S.r.l.	Arezzo
60 BZ	Fill Peter	Chiusa
53 FO	Valducci Giuseppe	Cesena
62 FO	Valpiani Anna Maria	Forlì
84 FO	Fabbri Maria	Forlì
787 MI	Argenteria Broggi S.p.a.	Milano
822 MI	Gobbi 1842 S.r.l.	Milano
1209 MI	Villantieri G.nni tecnica sport	Graffignana
1223 MI	Ma. Gr. S.n.c. Martinello & Greuter	Opera
1345 MI	Oleotti Giancarlo	Milano
526 NA	Liverino Salvatore	Torre del Greco
287 PD	Faor	Padova
96 PV	Messina Pietro	Mede
18 PI	Emmepi Toscana S.r.l.	Pisa
26 PI	Tavani Letizia	Pisa
10 VA	Saldarini e Lucchetti	Gallarate
139 VA	Fr.lli Mauri	Gallarate
156 VA	Ceriotti Angelo	Samarate
182 VA	Macchi Ettore	Gallarate
243 VA	Alemagna Osvaldo	Casorate Sempione

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

I punzoni in dotazione delle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni Smarriti
910 AL	Salvadego Bruno	Valenza	16
1910 AL	Gilardini & C.	Valenza	1
1017 MI	Vega S.r.l.	Milano	3
259 VA	Zanoli Mario	Gallarate	4
201 VI	Professione Adalgisa	Vicenza	2
599 VI	Gabor Cinturini di Borghin Guido	Montecchio Precalcino	1
784 VI	Bigotto Giovanni	Vicenza	9
916 VI	Modus S.a.s. di Giancarlo Chimento & C.	Grisignano di Zocco	7

88A4514

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1988 il decreto interministeriale 15 dicembre 1983, con il quale la società «Cigi revisioni S.a.s. di Alberto Crosti e C.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Corevi Lombardia di A. Crosti e C. S.a.s.».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 31 ottobre 1988 ha revocato su rinuncia della società «Fiduciaria Diana - Società per azioni» ora «Veneta iniziative fiduciarie S.p.a.», con sede in Padova, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A4549

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà della scienza, in Duino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1988, atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 324, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, con sede in Duino, presso il castello di Duino di Torre e Tasso (Trieste).

88A4519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società «Cooperativa di lavoro integrato "Maria Barbieri" - Soc. coop.va a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 la società cooperativa «Cooperativa di lavoro integrato "Maria Barbieri" - Società cooperativa a r.l.", con sede in Verona, costituita per rogito notaio dottor Giannaugusto Fantin, in data 9 settembre 1978, repertorio n. 2348, registro società n. 10937, tribunale di Verona, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Falsiroli Fausto.

88A4532

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° dicembre 1988 è pagabile presso le banche sottoindicate, la terza cedola d'interesse relativa al semestre giugno 1988-novembre 1988 del prestito obbligazionario 1987-1992, prima emissione, indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,65% lordo, pari al 5,297% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di settembre ed ottobre 1988 è risultato pari al 12,16%;

b) per i B.O.T. annuali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutasi nei mesi di settembre ed ottobre 1988, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari all'11,0292%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,595% equivalente al tasso semestrale del 5,638%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre dicembre 1988-maggio 1989, scadenza 1° giugno 1989, cedola n. 4, un interesse lordo del 5,90% pari ad un rendimento del 5,531% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

88A4531

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.